

Numero della proposta

64

187

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge ^{prescindendone} presentata nella tornata del 13. Mag^o 1867.
del Ministro *Deputato Castagnola*

OGGETTO

Relatore *Macchi*

Approvata nella tornata del *7. Dic^o* 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato

dal deputato CASTAGNOIA

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 13 maggio 1867

Pensioni alle vedove e a figli de' militari morti nella campagna 1866, i cui matrimoni non erano stati autorizzati.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Donati	Uff. 6	Fezzi
" 2	Macchi	" 7	Costa
" 3	Mannetti	" 8	Sav Donato
" 4	Sebastiani	" 9	Serra
" 5	Fossa		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Macchi

Segretario Fella

Relatore Macchi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 9 luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 7 Dicembre 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>11 ant</u>	del <u>17</u>	<u>Giugno</u>	nel <u>Ufficio 9</u> (non s'è radunata per mancanza
Alle ore <u>1 pom</u>	del <u>18</u>	<u>Giugno</u>	nel <u>Gabinetti 2.</u> (per di numero erano pre-
Alle ore <u>1 sera</u>	del <u>19</u>		nel <u>seno: Serra, Mannetti,</u>
Alle ore <u>12u</u>	del <u>6. Luglio</u>		nel <u>Gabinetti 4e</u> (forte <u>Macchi</u>)
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____
Alle ore _____	del _____		nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N.º 1454.

Risposta alla Lett. 8

N.º 1455.

1867
Firenze, addì 10 Dicembre 1867

P. M. 1810.
W. M. 61.

Pregiasi il sottoscritto, di segnare ricevuta all'Onorevol. Signor Presidente della Camera dei Deputati della trasmissione fatta al Senato colla nota in margine riferita del progetto di legge per le pensioni alle vedove e ai figli dei militari morti nella campagna 1866 i di cui matrimoni non erano stati autorizzati; il quale progetto venne comunicato nella tornata di jeri per l'opportuno suo corso a termini del Regolamento.

Il Presidente del Senato
Casati

All'Onorevol. Signore
Il Sig. Presidente
della Camera dei Deputati
in Firenze

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato

dal deputato **CASTAGNOLA**

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 13 maggio 1867.

Pensioni alle vedove e a figli de' militari morti nella campagna 1866, i cui matrimoni non erano stati autorizzati.

SIGNORI! — Talune vedove e taluni figli dei morti nelle giornate di Lissa, prive del sostegno e dell'affetto dei loro cari, non si hanno il conforto di alcuna pensione e sono esposti a tutti gli orrori ed ai pericoli della miseria. Poveri essendo quegli ufficiali, povere le donne che si avevan scelte a compagne, non poterono costituire quella dote che è voluta dalle militari discipline, e far riconoscere ed autorizzare il loro matrimonio; ond'è che i regolamenti negano alle vedove ed alla prole il diritto alla pensione.

Sembra al sottoscritto che sia debito sacro della patria il por riparo ad uno stato di cose troppo miserando, e vi prega di farlo col votare l'annesso disegno di legge.

È facile il prevedere gli obbietti desunti dalla necessità di mantenere salda la disciplina militare, inviolato il rispetto alle istituzioni dell'esercito e dell'armata; desunti dallo stato poco florido della finanza, che ci vieta e contende ogni larghezza. Ma per quanto sieno veri cotesti argomenti, egli è pur d'uopo riconoscere che versiamo in un caso d'eccezione; d'un'eccezione caramente e nobilmente comprata, col sacrificio della vita a pro della patria; d'un'eccezione che non po-

trebbe facilmente stabilire un precedente dannoso; di un'eccezione che venne di già consacrata colla legge del 23 giugno 1861, n° 61, della quale l'annesso schema non è se non la riproduzione.

Non consta al proponente che vi sieno vedove o figli dei caduti a Custoza, i quali versino nell'istesso caso; a cautela però e per identità di ragione, la disposizione legislativa dovrebbe essere a loro comune!

Signori! Qualunque sieno le cause degli insuccessi di Custoza e di Lissa, che or non giova l'indagare, non dimentichiamo che vi furono splendidi esempi di valore; che un intiero equipaggio preferì saltar in aria, piuttosto che disertar la sua nave; che d'un altro, allorchè si compieva il suo fato, fu ultima cura il combattere finchè non rimase affogato e d'impedire che si ammainasse la tricolor bandiera.

Voi ben vorrete onorar la loro memoria e togliere le loro famiglie dall'indigenza.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866, ed i cui matrimoni non sieno stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prescritta dagli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850, e dagli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

Art. 2.

Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge, non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**DONATI, MACCHI, MANETTI, SEBASTIANI, FOSSA, FENZI,
CORTE, SAN DONATO, SERRA LUIGI**

sul progetto di legge presentato dal deputato **CASTAGNOLA**
preso in considerazione
nella tornata del 13 maggio 1867

**Pensioni alle vedove e a figli de' militari morti nella cam-
pagna 1866, i cui matrimoni non erano stati autorizzati.**

Tornata del 9 luglio 1867

SIGNORI! — Come sapete, i regolamenti militari vietano agli ufficiali dell'esercito e dell'armata di contrarre matrimonio se prima non provino di possedere una sostanza di almeno lire 24,000.

Non è qui il luogo di esaminare e discutere le ragioni che indussero il Governo a dettare una tale prescrizione. Poichè essa c'è, e finchè starà, la vostra Commissione ritiene quant'altri che debba essere fedelmente osservata e che non possa venire impunemente trasgredita. E non pertanto, in oggi unanime essa vi raccomanda di approvare la legge proposta dal deputato Castagnola, onde, per circostanze eccezionali e non più rinnovabili, vogliate riconoscere il matrimonio legalmente contratto da quei prodi ufficiali che nella campagna dello scorso anno, combattendo per terra o per mare, hanno fatto magnanimo sacrificio della loro vita per la patria, quand'anche questo loro matrimonio non sia stato autorizzato dal Ministero, come prescrivono i regolamenti. È una specie d'amnistia che si deve concedere per un'irregolarità che, se non vuolsi giustificare, si può per troppe ragioni compatire e scusare; e chi ha cuore e sentimento d'umanità non ha bisogno che si dica più oltre.

Se i regolamenti prescrivono che gli ufficiali non possano contrarre matrimonio e sobbarcarsi agli impegni della famiglia, se non possiedono del proprio un patrimonio di 24,000 lire, è solo pel timore che non possa, umanamente parlando, essere sempre pronto a far getto della vita (come deve in guerra ogni ufficiale d'onore) chi sa di lasciare, morendo, nell'abbandono e nella miseria la moglie ed i figli. Ma i prodi che caddero combattendo a Custoza e a Lissa, di cui è parola nel progetto di legge raccomandato alla vostra approvazione, ben dimostrarono che, sebbene, cedendo agli impulsi del cuore, si ammogliarono senza averne ottenuto, per povertà, il permesso dei superiori, ciò non valse a renderli meno pronti a compiere il loro dovere nel dì del cimento; e provarono col fatto che, ogni altro anco più sacro affetto di famiglia, hanno essi sempre saputo subordinare a quello della patria. Che se la passione li aveva indotti ad offendere le discipline regolamentari, non ci par giusto che le dolorose conseguenze abbiano ora a cadere sulle vedove mogli e sui figli innocenti, dal momento che quella trasgressione essi seppero lavare col proprio sangue.

Che se questa provvida legge, proposta dal nostro egregio collega, non fosse approvata, l'Italia dovrebbe vedere taluna fra le povere spose e parecchi tra i figli legittimamente nati da chi sacrificò la propria vita per la sua redenzione, andar laceri e consunti per miseria, costretti forse a stendere la mano per mendicare un tozzo di pane. No: l'Italia non può e non deve dare così doloroso spettacolo; il quale varrebbe solo a scemare l'ardore dei combattenti nelle contingenze future.

Ecco perchè la Commissione si tiene sicura che voi vorrete col vostro voto sancire la legge proposta.

Come era nostro dovere, non abbiamo intralasciato di fare le debite indagini per sapere fin d'ora quali e quante fossero le famiglie che si trovano nelle condizioni contemplate nel progetto di legge; e ci siamo rivolti per ciò ai signori ministri della guerra e della marina, i quali risposero con lodevole puntualità, senz'essere in grado, per altro, di fornirci le notizie positive da noi desiderate.

Ma, ad ogni modo, dalle nostre indagini abbiamo potuto ritrarre la convinzione che non molte saranno le famiglie che potranno godere del beneficio della presente legge; per il che non grave sarà il sacrificio imposto alle nostre finanze.

La vostra Commissione non esita pertanto a raccomandare la legge proposta dall'onorevole Castagnola

alla vostra approvazione. Solo credette opportuno modificare in parte l'articolo 1, onde fosse ben chiaro che dell'indulto concesso potessero equamente profittare eziandio le vedove e gli orfani contemplati nella legge che appartengono a tutte le parti d'Italia.

MAURO MACCHI, *relatore.*

PROGETTO DEL DEPUTATO CASTAGNOLA

Art. 1.

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866, ed i cui matrimoni non sieno stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prescritta dagli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850, e dagli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851. *è approvato secondo la*
risoluzione approvata dalla Camera il 7 febbraio 1867.

Art. 2.

Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge, non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.

Approvato nella seduta del 7 Dicembre 1867.

Redatto

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866, ed i cui matrimoni non sieno stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, e, per le provincie napoletane, ancorchè i matrimoni si fossero contratti secondo il solo 1° comma dell'articolo 67 dell'abolito Codice civile delle Due Sicilie; ~~avranno, ecc., il resto~~
~~come qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Progetto di Legge presentato
dal Deputato Castagnola

Signori!

Ammyr

Talune vedove e taluni figli dei morti nelle giornate di Lissa, prive del sostegno e dell'affetto dei loro cari, non si hanno il conforto di alcuna pensione e sono esposti a tutti gli orrori ed ai pericoli della miseria. Poveri essendo quegli Ufficiali, povere le donne che si avean scelte a compagne, non potevano costituire quella dote che è voluta dalle militari discipline e far riconoscere ed autorizzare il loro matrimonio; ond'è che i regolamenti negano alle vedove ed alla prole il diritto alla pensione.

Sempre al sottoscritto che sia debito sacro della patria il por riparato ad uno stato di cose troppo miserando e vi prega di farlo col votare l'annuo disegno di legge.

È facile il provvedere gli obietti; desunti dalla necessità di mantenere salda la disciplina militare, inviolato il rispetto alle istituzioni dell'esercito e dell'armato; desunti dallo stato poco florido della finanza che ci vieta e contende ogni larghezza. Ma per quanto sieno veri cotesti argomenti egli è pur d'uopo riconoscere che viviamo in un caso d'eccezione, d'una eccezione cavamente e nobilmente compensata, col sacrificio della vita o più della patria, d'una eccezione che non potrebbe facilmente stabilire un precedente dannoso; d'una eccezione che venne di già consacrata colla legge

Del 23 Giugno 1861, N° 61 della quale l'annesso
schema non è se non la riproduzione.

Non consta al proponente che vi sieno vedove o
figli dei caduti a Custozza i quali veffino nell'
istesso capo; a cautela però e per identità di ra-
gione la disposizione legislativa dovrebbe essere
a loro comune.

Sig. uori! qualunque sieno le cause degli
insuccessi di Custozza e di Lissa, che or non giova
l'indagare, non dimentichiamo che vi furono plu-
di di esempi di valore, che un intero equipaggio
preferì faltar in aria piuttosto che disertar la sua
nave; che d'un altro, allorchè si compieva il suo
fatto, fu ultima cura il combattere finchè non
rimase affogato e d'impedire che s'ammalinasse
la tricolor bandiera.

Vi ben vorrete onorar la lor memoria e toglier
se le loro famiglie dall'indigenza.

firmato all'Originale = Castagnola

Vittorio Emanuele &c.

Art. 1°

Le Vedove, i figli e le figlie nubili minorenni
di militari cop' di terra come di mare che siano
morti sul campo di battaglia o per conseguenza
delle ferite riportate nella Campagna di Guerra
del 1866 ed i cui matrimoni non sieno stati auto-
rizzati nel modo prescritto dai veglianti regola-
menti, avranno nondimeno diritto alla pensione
prevista dagli Art. 27. 28 della legge 27 Giugno

1850 ed. agli art. 28. 29 della legge 20 Giu-
gno 1851.

Art. 2°:

Le pensioni da concedersi in esecuzione della
presente legge non potranno decorrere se non
dal giorno della promulgazione della medesima.

Progetto d'innalzamento
parlamentare presentato
nella seduta del 2. Maggio
1867 dall'Onorevole Deputato
Castagnola

Comunicato alla Camera
dagli uffici 1°, 3°, 4°, 5° e 9°

M. L. Maggiorani

Letto il 4. Maggio 1867.
Da svolgersi il 13.

N. 61.

Progetto d'innalzamento del deputato
Castagnola per in considerazione nella
torata del 13. Maggio 1867.

Comunicato alle Camere e a figli de' invitati
morti nella campagna 1866. i cui motivi
non erano stati autoapposti.